

▼B**DECISIONE (PESC) 2015/778 DEL CONSIGLIO****del 18 maggio 2015**

relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (►M1 EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◄)

*Articolo 1***Missione****▼M2**

1. L'Unione conduce un'operazione di gestione militare della crisi che contribuisce a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA), realizzata adottando misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori e dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). A tal fine, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA assicura anche la formazione della guardia costiera e della marina libiche. Inoltre, l'operazione contribuisce a prevenire il traffico di armi nella sua convenuta zona di operazione in conformità dell'UNSCR 1970 (2011) e delle successive risoluzioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia, tra cui l'UNSCR 2292 (2016).

▼B

2. La zona di operazione è definita, prima dell'avvio di ►M1 EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◄, nei pertinenti documenti di pianificazione che devono essere approvati dal Consiglio.

*Articolo 2***Mandato**

1. ►M1 EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◄ opera conformemente agli obiettivi politici, strategici e politico-militari figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 18 maggio 2015.

2. ►M2 Per quanto riguarda i suoi compiti principali relativi al traffico e alla tratta di esseri umani, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale. ◄ ►M1 EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◄:

a) in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

▼C1

b) in una seconda fase,

i) procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, inclusi UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

▼ C1

- ii) conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste da dette risoluzioni o detto consenso;
- c) in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da dette risoluzioni o detto consenso.

▼ B

3. Il Consiglio valuta se siano state soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato.

▼ M3

4. EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone imbarcate su navi partecipanti a EUNAVFOR MED operazione SOPHIA per quanto riguarda le caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. ► M4 Può trasmettere tali dati, nonché i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone, e le pertinenti informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione di tale compito principale, alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e agli organismi competenti dell'Unione. ◀

▼ M2*Articolo 2 bis***Sviluppo delle capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche**

1. Quale ► C2 compito di sostegno ◀, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA contribuisce allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.
2. Qualora il CPS determini che sono stati compiuti i preparativi necessari, in particolare per quanto riguarda la costituzione della forza e le procedure di controllo dei tirocinanti, il ► C2 compito di sostegno ◀ di cui al paragrafo 1 è svolto in alto mare nella convenuta zona di operazione di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA definita nei pertinenti documenti di pianificazione.
3. Il ► C2 compito di sostegno ◀ di cui al paragrafo 1 può altresì essere svolto nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia, qualora il CPS decida in tal senso a seguito di una valutazione del Consiglio sulla base di un invito da parte della Libia o dello Stato ospitante interessato, e in conformità del diritto internazionale.

▼ M2

4. In considerazione dei requisiti operativi eccezionali, parte del ► C2 compito di sostegno ◀ di cui al paragrafo 1 può essere svolta, su invito, all'interno di uno Stato membro, anche nei centri di formazione pertinenti.

▼ M4

4 *bis*. Ai fini del compito di sostegno di cui al paragrafo 1, deve essere istituito un meccanismo di controllo in stretto coordinamento con altre pertinenti parti interessate.

▼ M3

► C3 5. Nella misura necessaria per il compito di sostegno di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e scambiare con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, l'UNSMIL, INTERPOL, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d'America ◀ le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano prestato il loro consenso scritto. Inoltre, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto.

▼ M2*Articolo 2 ter*

Contributo alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche

▼ M3

► C3 1. Nella misura necessaria per il suo compito di sostegno all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e scambia informazioni ◀ con i partner e le agenzie pertinenti mediante i meccanismi di cui ai documenti di pianificazione al fine di contribuire a una conoscenza globale della situazione marittima nella convenuta zona di operazione definita nei pertinenti documenti di pianificazione. Laddove siano classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET», tali informazioni possono essere scambiate con i partner e le agenzie pertinenti conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾ e sulla base di accordi conclusi a livello operativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 9, della presente decisione, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED operazione SOPHIA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.

▼ M2

2. Qualora il CPS determini che le pertinenti condizioni sono soddisfatte, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA avvia ispezioni, nella convenuta zona di operazione, definita nei pertinenti documenti di pianificazione, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali imbarcazioni trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia ed effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo e in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016).

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

▼ M3

3. In conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, tra cui la risoluzione UNSCR 2292 (2016), nel corso di ispezioni svolte conformemente al paragrafo 2, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare prove direttamente connesse al trasporto di prodotti vietati nel quadro dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia. Può trasmettere tali prove alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione conformemente al diritto applicabile.

▼ M4

4. Inoltre, nella zona di operazione, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA svolge attività di sorveglianza e raccoglie informazioni sul traffico illecito, comprese informazioni sul petrolio greggio e altre esportazioni illecite contrarie alle UNSCR 2146 (2014) e UNSCR 2362 (2017), contribuendo in tal modo alla conoscenza situazionale e alla sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale. Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere fornite alle autorità libiche legittime e alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell'Unione europea.

▼ B*Articolo 3***Nomina del comandante dell'operazione dell'UE**

L'ammiraglio di divisione Enrico Credendino è nominato comandante dell'operazione dell'UE ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀.

*Articolo 4***Designazione della sede del comando operativo dell'UE**

Il comando operativo di ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀ ha sede a Roma, Italia.

*Articolo 5***Pianificazione e avvio dell'operazione**

La decisione sull'avvio di ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀ è adottata dal Consiglio su raccomandazione del comandante dell'operazione ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀ previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio necessarie all'esecuzione del mandato.

*Articolo 6***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico e la direzione strategica di ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compreso il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE e

▼ B

del comandante della forza dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione militare dell'UE restano attribuite al Consiglio. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, il CPS ha il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) riferisce periodicamente al CPS sulla condotta di ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE.

*Articolo 7***Direzione militare**

1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione di ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀ condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.
2. Il comandante dell'operazione dell'UE riferisce periodicamente all'EUMC. Quest'ultimo può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE.
3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale con il comandante dell'operazione dell'UE.

*Articolo 8***Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento**

1. L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione e la sua assistenza umanitaria.
2. L'AR, assistito dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agisce in qualità di punto di contatto principale con le Nazioni Unite, le autorità dei paesi nella regione, nonché con altri pertinenti attori internazionali e bilaterali, NATO, Unione africana e Lega degli Stati arabi compresi.
3. ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀ coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri e stabilisce un meccanismo di coordinamento nonché, se del caso, conclude accordi con altri organi e agenzie dell'Unione, in particolare FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e pertinenti missioni PSDC.

▼ M5

4. EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può ospitare una cellula sulle informazioni sui reati composta da personale delle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione elencate al paragrafo 3 del presente articolo, al fine di facilitare la ricezione, la raccolta e la trasmissione di informazioni, compresi i dati personali, sul traffico e sulla tratta di esseri umani, sull'embargo sulle armi nei confronti della Libia, sul traffico illecito di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 4, nonché sui reati pertinenti per la sicurezza dell'operazione.

▼ M5

Il trattamento dei dati personali in questo contesto è effettuato conformemente al diritto dello Stato di bandiera della nave su cui è ubicata la cellula sulle informazioni sui reati e, per quanto riguarda il personale delle agenzie dell'Unione, in conformità del quadro giuridico applicabile alle rispettive agenzie.

▼ B*Articolo 9***Partecipazione di Stati terzi**

1. Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
3. Le disposizioni particolareggiate per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito di ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀ hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

*Articolo 10***Status del personale diretto dall'Unione**

Lo status delle unità e del personale diretti dall'Unione è definito, se necessario, conformemente al diritto internazionale.

*Articolo 11***Disposizioni finanziarie**

1. I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2015/528.

▼ M2

2. Per il periodo dal 18 maggio 2015 al 27 luglio 2016 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 11,82 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 70 % in impegni e al 40 % in pagamenti.

▼ M2

3. Per il periodo dal 28 luglio 2016 al 27 luglio 2017 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 6 700 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % in impegni e allo 0 % in pagamenti.

▼ M4

4. Per il periodo dal 28 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 l'importo di riferimento per i costi comuni dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 6 000 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % sia per gli impegni che per i pagamenti.

▼ M6

5. Per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 1 100 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 30 % in impegni e al 30 % in pagamenti.

▼ M7

6. Per il periodo dal 1° aprile 2019 al 30 settembre 2019, l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 2 761 200 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % in impegni e a 0 % in pagamenti.

▼ M8

7. Per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 3 059 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % in impegni e allo 0 % in pagamenti.

▼ M3*Articolo 12***Comunicazione di informazioni****▼ C3**

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, tutti i documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio⁽¹⁾. Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e le agenzie internazionali interessati.

2. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, le informazioni classificate dell'UE che sono prodotte ai fini dell'operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE, come segue:

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

▼ C3

- a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o
- b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati.

▼ M3

3. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED operazione SOPHIA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.

4. L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU, in funzione delle necessità operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, le informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE.

5. L'AR è autorizzato a comunicare a INTERPOL le informazioni pertinenti, compresi i dati personali, in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.

6. In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può scambiare tali informazioni con gli uffici centrali nazionali INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente.

7. In caso di esigenze operative specifiche, l'AR è autorizzato a comunicare alle legittime autorità libiche le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE.

8. L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio delle informazioni previste nella presente decisione.

9. L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui alla presente decisione, a funzionari del SEAE, al comandante dell'operazione dell'UE o al comandante della forza dell'UE conformemente all'allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.

▼ B*Articolo 13***Entrata in vigore e termine**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

▼ M8

L'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA termina il 31 marzo 2020.

▼ B

La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo dell'UE, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione di ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀ e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di ► **M1** EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ◀ di cui alla decisione (PESC) 2015/528.